



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Via Padre Fausto Tentorio n. 2

23889 SANTA MARIA HOE'

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Documento allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 02.10.2023
Revisione del gennaio 2025 deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.02.2025
Revisione del luglio 2025 deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24-06-2025

Sommario

Articolo 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.....	2
Articolo 2 – Il Sindaco	2
Articolo 3 – Obiettivi del Gruppo	3
Articolo 4 – Attività del Gruppo	3
Articolo 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione.....	4
Articolo 6 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo	5
Articolo 7 – Diritti dei volontari.....	5
Articolo 8 – Doveri dei volontari	6
Articolo 9 – Organi del Gruppo	6
Articolo 10 – Assemblea dei Volontari	6
Articolo 13 – Organizzazione operativa del Gruppo	8
Articolo 14 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	8
Articolo 15 – Norme amministrative e finanziarie	9
Articolo 16 – Norme transitorie e finali	9

Articolo 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio Comunale n. del, il “*Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Santa Maria Hoé*”, di seguito indicato anche come “Gruppo”. Il Gruppo ha la propria sede legale presso il Municipio del Comune di Santa Maria Hoé, di seguito indicato anche come “Comune”, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n.1/2018 “Codice della protezione civile” e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo settore”
2. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art.11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore”.

Articolo 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco pro tempore del Comune di Santa Maria Hoé, di seguito indicato anche come “Sindaco”, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.1/2018 e in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede:
 - a) ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di

assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.

- b) al recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
 - c) alla promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n.1/2018, esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
 - d) alla destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n.1/2018;
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un Assessore o Consigliere comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 – Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n.1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Articolo 4 – Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n.81/2008 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) attività di monitoraggio-prevenzione e superamento dei rischi ambientali presenti nel territorio, quali ad esempio: pulizia alvei, pulizia rete sentieristica per agevolare gli interventi e procedure di antincendio e similari;
 - b) attività di supporto/assistenza alla Polizia Locale ed alla Amministrazione Comunale nelle iniziative e manifestazioni individuate dal Comune, nei limiti presenti nelle normative vigenti e attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012;
 - c) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - d) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n.1/2018;

- e) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - f) attività di informazione sulla preparazione al rischio rivolta alla popolazione;
 - g) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dai competenti organi del Comune.
3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile e delle direttive comunali.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 11.
- Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- Sono volontari effettivi i cittadini sopra citati che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi, se presenti.
2. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, possono altresì aderire dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
3. Ai sensi del Regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumono una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
4. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
- a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, indirizzo di residenza, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del Codice Fiscale;
 - e) fototessera.

5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con verbale del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 13 e all'Amministrazione Comunale.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
9. Ai volontari, che vengono iscritti nel Registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia del Regolamento;
 - b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 7, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il tutto periodo;
 - c) tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - d) vestiario e dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei;

Articolo 6 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per un periodo superiore a due anni, calcolato dall'ultima attività svolta, o per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento sulle attività principali o dei corsi relativi alla sicurezza per l'uso delle attrezzature o di cantiere, altresì anche per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo;
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene stabilita dal Sindaco, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento;
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, presso il protocollo del Comune.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta (30) giorni solari consecutivi dalla data di effettiva cessazione; in caso di mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 7 – Diritti dei volontari

1. Il volontario membro del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n.1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n.1/2018.

2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n.117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario membro del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Articolo 8 – Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri contatti e dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Articolo 9 – Organi del Gruppo

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) l'Assemblea dei Volontari;
 - b) il Consiglio Direttivo (tre componenti);
 - c) il Coordinatore Operativo.

Articolo 10 – Assemblea dei Volontari

1. L'Assemblea dei Volontari, indicata anche come "Assemblea", è costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo ed è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo;
2. L'Assemblea è convocata dal Sindaco o da un suo delegato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi;
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) propone ed elegge il Coordinatore operativo;
 - c) propone ed elegge il Vice-Coordinatore operativo;

- d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, approvate successivamente dal Sindaco;
 - b) collabora col Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso la popolazione
 - e) collabora con l'Assemblea e/o i volontari del Gruppo per l'organizzazione delle sue attività.

Art.12 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è proposto ed eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità per un periodo di 5 anni;
2. il Sindaco nomina con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018 il Coordinatore operativo;
3. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito;
4. I casi di incompatibilità del Coordinatore operativo sono quelli stabiliti dalle norme in vigore. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentiti i volontari, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative dell'Amministrazione comunale. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco;
5. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Amministrazione comunale ed in collaborazione con i volontari e l'Amministrazione stessa, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
6. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
7. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività

- formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
8. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
 9. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dall'Ente.
 10. L'Assemblea propone ed elegge un Vice-Coordinatore, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 11. Il Sindaco nomina o revoca altresì il Vice-Coordinatore nelle medesime modalità con cui viene nominato il Coordinatore operativo;
 12. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
 13. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

Articolo 13 – Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, la Protezione Civile individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dalle norme nazionali e regionali ed in particolare Regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n.1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D.Lgs. n.1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 14 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa;
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie per il funzionamento e la manutenzione della sede operativa sono a carico del Comune.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, patenti di guida, certificazioni specifiche, qualora richieste dalle normative in vigore.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Articolo 15 – Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del D.Lgs. n.1/2018.
2. Nel bilancio di previsione del Comune sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme provenienti da raccolta fondi, contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc. finalizzate allo svolgimento delle attività del Gruppo e del servizio comunale di Protezione Civile;
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo e del servizio comunale di Protezione Civile.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 16 – Norme transitorie e finali

1. L'operatività del Gruppo decorre dalla data di iscrizione all'albo del Volontariato di Regione Lombardia mentre l'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione.